



COMUNE DI LATINA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2006.

Visto il 3° comma dell'art. 11 della Legge n. 431 del 9.12.1998 così come modificato dal comma 2-bis dell'art.7 della Legge n.269 del 12.11.2004 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.6.1999 e s.m.i.;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale di Latina n. 181 del 26.11.2001 rettificata con successiva delibera consiliare n. 17 dell'1.3.2004;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 300 del 24.04.2008 pubblicata sul B.U.R.L. n. 24 del 28.06.2008 e la Circolare Regionale protocollo n.103778 del 12/06/2008;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1070 del 25.06.2008;

SI RENDE NOTO

- Che la Regione Lazio con delibera di Giunta n. 300 del 24.04.2008, pubblicata sul B.U.R.L. n.24 del 28.06.2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., ha determinato in favore di questo Comune, per l'anno 2006, un contributo di Euro 1.435.764,64 da ripartire in favore dei conduttori meno abbienti, in possesso dei requisiti minimi previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.6.1999 e s.m.i., per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata;
- Che per l'utilizzazione di detta somma, salvo l'eventuale decurtazione fino al 10% prevista dalla Legge 23 dicembre 2000 art.80 comma 20 e 21 per particolari condizioni socio-abitative, si reputa opportuno procedere alla formulazione di una graduatoria mediante pubblicazione di un bando pubblico;
- Che possono partecipare al bando i richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti soggettivi sotto specificati:

REQUISITI SOGGETTIVI:

- a) Avere la Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea e per gli stranieri, essere muniti di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale di cui all'art. 27 della legge 189/2002 e s.m.i. ovvero richiesta di rinnovo dello stesso;
- b) Condurre in locazione un alloggio, con contratto regolarmente registrato, adibito ad abitazione principale della famiglia nel Comune di Latina . Sono esclusi dal contributo coloro i quali conducono in affitto un immobile appartenente alle seguenti categorie catastali: A/1 - A/8 - A/9 - A/10;
- c) Essere residenti nel Comune di Latina e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo. Quanti non dovessero risiedere più nell'alloggio per il quale si chiede il contributo devono allegare alla domanda anche il nuovo contratto di affitto debitamente registrato, per dimostrare la continuità della locazione nell'ambito del territorio Comunale;
- d) Non essere assegnatari di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all'assistenza abitativa;
- e) Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio considerato adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale di appartenenza e comunque nell'ambito del territorio nazionale di non avere la titolarità su beni patrimoniali di valore complessivo non superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i.;
- f) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2006 o per le eventuali frazioni di anno. In caso di morosità è possibile autorizzare, con sottoscrizione di delega del conduttore da allegare alla domanda, il pagamento del contributo, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, in favore del proprietario dell'immobile;
- g) Non aver goduto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 431/1998 e s.m.i. delle agevolazioni fiscali per l'anno 2006 in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito;
- h) Avere un reddito annuo che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore a due pensioni minime INPS (pari a Euro 11.117,08) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (Fascia A);
- i) Avere un reddito annuo che, calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. (pari ad Euro 18.000,00) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (Fascia B).

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere mantenuti sino alla corresponsione del contributo. A tal fine è fatto obbligo ai soggetti inseriti utilmente in graduatoria di presentare, prima della riscossione del contributo, una dichiarazione resa ai sensi della L.445/2000 relativa al mantenimento dei requisiti sopra indicati.

L'indicatore della situazione economica per il fondo sociale affitti, denominato ISEE.fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. n. 242/2001 e loro s.m.i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D. Lgs. 31-3-1998 n. 109 e s.m.i.). Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001 e quindi

la determinazione dell'ISEE.fsa risulta dalla seguente formula:

$$\text{ISEE.fsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff.nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff.nucleo}$$

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta l'attestazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2006 riguardante il nucleo familiare presente alla data di emanazione del bando;

L'attestazione ISEE è rilasciata gratuitamente dagli organi istituzionali preposti: CAAF – INPS – Comune;

Il valore dei canoni sarà quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori desumibile dal mod. F/23;

L'importo del singolo contributo sarà così determinato:

Fascia A: Canone annuo meno il 14% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098/00;

Fascia B: Canone annuo meno il 24% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di Euro 2.324/00.

L'entità del contributo, per quanti collocati nella Fascia "A" non potrà comunque essere superiore all'86% del canone annuo risultante dal contratto registrato desumibile dal modello F/23 e del 76% per quanti collocati nella Fascia "B".

E' fissato un limite minimo di contributo pari a Euro 400,00 al di sotto del quale il beneficio non è concesso.

Nel caso in cui all'interno del nucleo familiare vi siano presenti persone ultrasessantacinquenni e/o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, il limite di cui sopra viene fissato in Euro 300,00;

Qualora le risorse dovessero essere insufficienti a coprire le richieste e l'Amministrazione Comunale non disponesse dei fondi necessari a coprire la parte residua del fabbisogno, i contributi previsti nonché i limiti massimi e minimi come sopra indicati saranno ridotti in quota proporzionale;

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, o per altre analoghe situazioni di particolare difficoltà sociale, da dimostrare con certificazione probatoria all'atto di presentazione della domanda, i limiti di reddito indicati saranno innalzati del 25%.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato esclusivamente alle persone già presenti nello stato di famiglia del beneficiario al momento della presentazione della domanda e che dimostrino la continuità della locazione.

■ Gli interessati dovranno allegare alla domanda, PENA DI ESCLUSIONE:

1. Attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2006 riguardante il nucleo familiare presente alla data dell'emanazione del bando comunale, comprensiva del foglio di "modalità di calcolo degli indicatori" nonché della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi della Legge 109/98 e s.m.i.;
2. Copia del contratto di locazione registrato. Quanti non dovessero risiedere più nell'alloggio per il quale si chiede il contributo devono allegare alla domanda anche il nuovo contratto di affitto debitamente registrato, per dimostrare la continuità della locazione nell'ambito del territorio Comunale;
3. Copia della ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di registro riferita all'anno 2006 ovvero dichiarazione del proprietario di esenzione dall'obbligo di pagare l'imposta di registro. Quanti non dovessero essere in regola con il pagamento di tale imposta, la stessa potrà essere assolta secondo le modalità vigenti, ed allegata alla domanda al momento della presentazione;
4. Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2006 o per le eventuali frazioni di anno ovvero dichiarazione del proprietario circa la regolarità del pagamento dei fitti;
5. In caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell'immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto;

Dovranno essere, altresì, allegati alla domanda:

- a) Fotocopia, fronte/retro, di un documento di identità valido e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale di cui all'art. 27 della legge 189/2002 ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

- b) Copia della visura catastale dell'immobile per il quale si chiede il contributo dalla quale si evince la categoria catastale di appartenenza ovvero l'indicazione catastale dell'immobile da riportare nella domanda (foglio/particella/subalterno);

Eventuali opposizioni, osservazioni o ricorsi alla comunicazione dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Casa sull'esito della domanda, potranno essere prodotti alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, all'uopo incaricata con delibera di G.M. n. 257 dell'11.04.2002 entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del competente Ufficio Comunale.

Sanzioni e Controlli:

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 28.12.2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Si rammenta che in caso di dichiarazione mendace si procederà all'esclusione dalla graduatoria ovvero alla revoca del beneficio eventualmente concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali a semplice richiesta del Comune, nonché alla denuncia alla Procura della Repubblica.

■ Il modello della domanda potrà essere:

- 1) ritirato presso l'Ufficio Casa sito in P.zza del Popolo 14 il Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 17.30;
- 2) ritirato presso lo Sportello del Cittadino sito in via Rattazzi,1 nelle giornate da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
- 3) scaricabile dal sito internet del Comune di Latina www.comune.latina.it

- PENA L'ESCLUSIONE, la domanda deve essere spedita per Raccomandata A.R. in busta chiusa riportante la seguente dicitura "BANDO AFFITTI 2006" da inviarsi a: Comune di Latina – Ufficio Casa – Piazza del Popolo 14 – 04100 Latina. Detta domanda deve essere spedita "entro il termine perentorio del 06 settembre 2008 (farà fede la data di spedizione postale)" e redatta sugli appositi modelli forniti dall'Ufficio Casa, dallo Sportello del Cittadino nonché scaricabili dal sito internet del Comune di Latina.

Latina 7 luglio 2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Arch. Alessandra CAPUTI -